

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO AL
PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009**

Il giorno 10 novembre 2009 alle ore 12.30 presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'AMMINISTRAZIONE:

nella persona del Segretario Generale Cons. Manlio Strano

e le seguenti ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

SNAPRECOM _____

CISL FPS _____

RdB/P.I. _____

S.I.PRE. _____

UGL/PCM _____

FLP _____

UIL/P.A. _____

Al termine della riunione le Parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - per il quadriennio normativo 2006-2009.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO AL
PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 5
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza, durata	pag. 5
Art. 2 - Relazioni sindacali.....	pag. 6
TITOLO II - ORDINAMENTO PROFESSIONALE	pag. 10
Art. 3 - Ordinamento e profili professionali.....	pag. 7
Art. 4 - Sviluppi economici all'interno delle categorie	pag. 8
Art. 5 - Progressioni verticali tra le categorie.....	pag. 9
Art. 6 - Posizioni organizzative.....	pag. 10
Art. 7 - Formazione.....	pag. 11
TITOLO III - ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO	pag. 12
Art. 8 - Principi generali	pag. 12
Art. 9 - Orario di servizio.....	pag. 13
Art. 10 - Orario di lavoro.....	pag. 14
Art. 11 - Turnazioni.....	pag. 15
Art. 12 - Disposizioni particolari in materia di orario di lavoro.....	pag. 16
Art. 13 - Reperibilità.....	pag. 17
TITOLO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO	pag. 19
Art. 14 - Fondo Unico della Presidenza.....	pag. 19
Art. 15 - Utilizzo flessibile della professionalità.....	pag. 22
Art. 16 - Effettivo servizio.....	pag. 23
Art. 17 - Compensi per la produttività collettiva e individuale.....	pag. 24
Art. 18 - Indennità di specificità organizzativa.....	pag. 25

Art. 19 - Buoni pasto.....	pag. 28
Art. 20 - Polizza sanitaria integrativa.....	pag. 29
Art. 21 - Adeguamento degli istituti contrattuali.....	pag. 30

TITOLO V - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E FINALI..... pag. 31

Art. 22 - Servizi in favore dei lavoratori.....	pag. 31
Art. 23 - Comitati	pag. 32
Art. 24 - Disapplicazioni.....	pag. 33
Dichiarazione finale.....	pag. 34

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA

Il presente contratto collettivo nazionale integrativo, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente contratto si applica nei confronti del personale dei ruoli provvisori e di quello di prestito (comando e fuori ruolo) in servizio presso la Presidenza del Consiglio - con esclusione degli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva di cui all'art. 3 del D.Lgs 165/01 e del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del D.Lgs 165/01 - nei soli limiti di quanto consentito dai vigenti Contratti collettivi Nazionali di Lavoro.

Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per gli istituti dallo stesso disciplinati. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione salvo diversa prescrizione del contratto stesso. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo nazionale integrativo e, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.

Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è riportato nel testo anche come “Amministrazione” o “Presidenza”.

Le materie affidate alla contrattazione integrativa non disciplinate dal presente CCNI sono oggetto di apposite successive sessioni negoziali. Per quanto non disciplinato dal presente CCNI si fa riferimento al CCNL 17 maggio 2004 e al CCNL 31 luglio 2009.

Ciascuna parte firmataria potrà chiedere la verifica dello stato di applicazione del presente CCNI, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del CCNL 17 maggio 2004.

Il Contratto sottoscritto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della P.C.M. .

ARTICOLO 2

RELAZIONI SINDACALI

Si conferma il sistema di relazioni sindacali previsto dal CCNL del 17 maggio 2004 con le modifiche riportate dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009.

A tal fine l'Amministrazione si impegna a garantire il pieno rispetto, anche nelle sedi di contrattazione decentrata, delle prerogative sindacali e delle procedure di contrattazione, concertazione, consultazione, informazione preventiva e successiva, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

In un'ottica di collaborazione con le OO.SS., l'Amministrazione si impegna a fornire almeno 6 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo diversi accordi tra le parti o situazioni di oggettiva impossibilità, la documentazione necessaria e a mettere a disposizione delle stesse una bacheca virtuale nell'ambito della rete intranet.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente CCNI si procede alla costituzione degli organismi paritetici in attuazione degli artt. 6, 7 e 8 del CCNL 17 maggio 2004 e degli artt. 7 e 23 del presente CCNI.

TITOLO II

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

ARTICOLO 3

ORDINAMENTO E PROFILI PROFESSIONALI

Al fine di dare attuazione al nuovo ordinamento professionale delineato dal titolo III del CCNL 31 luglio 2009 i profili professionali di ciascuna categoria sono ridefiniti anche alla luce dei seguenti principi:

- assicurare il riconoscimento dell'impegno e della peculiarità dell'attività svolta dal personale in considerazione del livello costituzionale della Presidenza del Consiglio nonché dell'assetto istituzionale caratterizzato da un'ampia autonomia organizzativa e finanziaria;

- valorizzare il ruolo e la professionalità dei dipendenti evidenziando le specificità del rapporto di lavoro che si svolge a sostegno delle attività di impulso, indirizzo e coordinamento.

A tal fine l'Amministrazione costituisce entro il 31 dicembre 2009 un apposito Gruppo di studio per l'individuazione dei nuovi profili professionali che, ai sensi dell'art. 28 lett. A) del CCNL 17 maggio 2004, saranno oggetto di specifica sessione negoziale da attivarsi entro il 30 aprile 2010.

ARTICOLO 4

SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE

L'Amministrazione conferma il sistema degli sviluppi economici previsto dagli art. 79 e 80 del CCNL 17 maggio 2004 con le modificazioni e integrazioni di cui all'art. 11 del CCNL 31 luglio 2009.

Le Parti si impegnano a verificare eventuali disponibilità finanziarie sul Fondo Unico Presidenza da destinare agli sviluppi economici all'interno delle categorie e, compatibilmente con tali risorse, ad attivare nel corso del 2010 tali sviluppi economici salvaguardando, con successivo accordo, le differenti decorrenze acquisite.

Sono accantonati euro 1.450.000 da destinare alla fase di prima attuazione degli sviluppi economici all'interno della Categorie previsti dal nuovo ordinamento professionale, nonché alle progressioni verticali di cui al successivo articolo 5. Tale accantonamento sarà integrato da ulteriori risorse che riaffluissero nel FUP per eventuali ricostruzioni di carriera a seguito della definizione, anche stragiudiziale, di controversie avverso gli atti di inquadramento nei ruoli della PCM.

ARTICOLO 5

PROGRESSIONI VERTICALI TRA LE CATEGORIE

L'Amministrazione, in prima applicazione del CCNL 31 luglio 2009, avvia procedure selettive ai sensi dell'art. 10, comma 6, del citato CCNL, relativamente alla ricomposizione dei parametri retributivi apicali dei profili della categoria B, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi, con le modalità previste dall'art. 98, comma 2, del CCNL 17 maggio 2004. L'Amministrazione definisce, di concerto con le OO.SS. firmatarie del CCNL, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto, i criteri di svolgimento delle procedure selettive, uniformandosi a quanto indicato dagli artt. 23 e 24 del CCNL 17 maggio 2004 ed alla validità triennale della relativa graduatoria in relazione alle disponibilità nella dotazione organica, valutate le esigenze di professionalità individuate nella programmazione dei fabbisogni.

ARTICOLO 6

POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI

In vista dei processi di riorganizzazione istituzionale e funzionale della Presidenza, le Parti rinviano ad una successiva sessione negoziale l'individuazione delle condizioni e dei criteri per l'attribuzione di incarichi di natura organizzativa o professionale che richiedano lo svolgimento di compiti di responsabilità, di professionalità e specializzazione correlati con lo svolgimento di attività caratterizzata da particolare autonomia ed esperienza e dalla valenza della posizione rispetto agli obiettivi delle strutture.

ARTICOLO 7

FORMAZIONE

Nell'ambito dei processi riorganizzativi e di riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione intende realizzare un sistema formativo interno che assuma una valenza sempre maggiore nel quadro delle politiche per il personale. Tale sistema formativo è strettamente connesso alle scelte adottate dall'Amministrazione per l'evoluzione professionale del personale e di supporto alle dinamiche organizzative, con particolare riferimento alla programmazione dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione.

La formazione interna è tesa a raggiungere gli obiettivi posti dal CCNL di riferimento ed in particolare devono essere elaborati i criteri e le modalità per dare attuazione agli elementi di novità contenuti nel contratto.

Al fine di rafforzare la professionalità e garantire all'Amministrazione il massimo livello di competenze permanenti nel tempo è assicurata la priorità formativa del personale appartenente ai ruoli.

Con successivi accordi con le OO.SS. sono definiti;

1. le attività formative obbligatorie in relazione al sistema di classificazione del personale;
2. il monte orario annuale minimo di formazione per ciascun dipendente;
3. le modalità di costruzione di un sistema di crediti formativi e l'individuazione dei criteri per la loro attribuzione alle singole attività formative, nonché il collegamento del sistema di crediti formativi alle progressioni dei dipendenti all'interno del sistema di classificazione e al passaggio tra profili diversi all'interno della categoria.
4. i criteri da utilizzare per le valutazioni obbligatorie di fine corso;
5. le professionalità interne da utilizzare in qualità di "formatori, mediante anche l'attivazione di appositi percorsi formativi.

L'Amministrazione preso atto dei positivi risultati ottenuti con i corsi in modalità e-learning e blended si impegna ad attivare metodologie innovative come le "comunità di apprendimento" e le "comunità di pratica".

Ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del CCNL 31 luglio 2009, è istituita la Commissione paritetica per l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni formativi e per il monitoraggio in ordine all'attuazione dei programmi che proseguirà le attività svolte dalla Commissione mista di cui all'art. 7, comma 6, del CCNI 15 settembre 2004.

Al fine di favorire gli sviluppi economici nella categoria A tra i parametri retributivi F7 ed F8 e tra F8 ed F9, l'Amministrazione si impegna a verificare la realizzazione di specifici corsi di specializzazione post lauream per i dipendenti che non siano già in possesso di un titolo culturale postuniversitario.

TITOLO III

ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

ARTICOLO 8

PRINCIPI GENERALI

In attuazione dell'art. 13 CCNL 31 luglio 2009, il presente contratto disciplina le diverse tipologie dell'orario di lavoro presso le strutture della Presidenza del Consiglio definendo le norme-cornice all'interno delle quali potrà attivarsi per particolari esigenze organizzative la contrattazione decentrata a livello di singola sede di contrattazione.

ARTICOLO 9

ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di servizio è funzionale alle finalità istituzionali e alla specificità organizzativa della Presidenza del Consiglio. All'interno di esso si articolano le prestazioni professionali richieste al personale, improntate al criterio della flessibilità organizzativa dell'orario di lavoro. L'orario di servizio è stabilito, di norma, dalle ore 7.00 alle ore 21.00 dei giorni da lunedì a venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 del sabato. In occasione di particolari e motivate esigenze connesse alle attività istituzionali della Presidenza l'orario di servizio può essere diversamente articolato aumentando o diminuendo l'arco temporale, sentite le OO.SS e la RSU.

ARTICOLO 10

ORARIO DI LAVORO

All'interno dell'orario di servizio di cui all'art. 9, l'orario ordinario di lavoro, fissato dal CCNL 31 luglio 2009 in 38 ore settimanali, è articolato di norma su sette ore e trentasei minuti per cinque giorni la settimana, ovvero con prestazione giornaliera di sei ore e quaranta minuti per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con rientri obbligatori di due ore e venti minuti ciascuno in due giornate preventivamente programmate.

Di seguito sono individuati gli uffici e i servizi della PCM che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del comma 1 e quindi, per essi, potrà essere prevista l'articolazione dell'orario di lavoro in 6 giorni, dal lunedì al sabato: uffici di diretta collaborazione, uffici tecnici che assicurano prestazioni a ciclo continuativo, segreterie dipartimentali, Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane – Ufficio del medico competente.

Per gli addetti ai servizi passi e di portineria e per gli autisti, l'orario di servizio è di norma stabilito dalle ore 7.00 alle ore 21.00 dei giorni da lunedì a venerdì e dalle 7.00 alle 15.00 del sabato, con flessibilità di un quarto d'ora in entrata.

Per i dipendenti che, a fronte di obiettive situazioni di svantaggio personale, sociale o familiare o di difficoltà organizzative per figli in età prescolare o scolare, non possano svolgere il proprio orario di lavoro su cinque giorni può essere stabilito un diverso utilizzo della loro prestazione lavorativa anche su sei giorni.

Al dipendente che ne faccia richiesta, viene consentito, previa valutazione del dirigente, sulla base delle esigenze di servizio, di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro fino a metà dell'orario di lavoro giornaliero e a 36 ore annue.

ARTICOLO 11

TURNAZIONI

I Dipartimenti ed Uffici che possono avvalersi dell'istituto della turnazione sono i seguenti:

- Dipartimento per le risorse strumentali, limitatamente ai servizi con attività a ciclo continuo e ad uffici o settori con orario di servizio su sette giorni;
- Dipartimento per la protezione civile;
- Ufficio del Segretario generale.

Con successivi accordi, demandati alla contrattazione in sede decentrata, possono essere individuati ulteriori settori con attività a ciclo continuo e settori con orario di servizio articolato su sette giorni per i quali esiste l'esigenza funzionale di organizzare la prestazione lavorativa del personale mediante il ricorso a turnazioni, non potendo coprire per intero l'orario di servizio con il ricorso ad altre forme di articolazione dell'orario ordinario di lavoro.

Nell'adottare questo tipo di articolazione devono essere in ogni caso rispettati i seguenti criteri:

- si considera in turno il solo personale che si avvicenda, con criteri determinati in sede di contrattazione decentrata, in modo da coprire a rotazione l'intero orario di servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire in base alle professionalità necessarie in ciascun turno ed assicurando la massima rotazione possibile del personale all'interno di ogni area professionale;
- può prevedersi un tempo tecnico di sovrapposizione tra i turni in relazione alle esigenze di scambio delle consegne.

L'Amministrazione relativamente al Dipartimento della protezione civile e degli uffici con attività a ciclo continuo o uffici e settori con orario di servizio articolato su sette giorni intende superare il limite di 8 turni mensili, 10 turni pomeridiani mensili ed un terzo dei turni festivi annuali.

Si applica, pertanto, in deroga al CCNL 17 maggio 2004 e per far fronte ad esigenze particolari di alcuni servizi, un aumento dei suddetti limiti a 10 turni notturni mensili, 12 turni pomeridiani mensili, la metà dei turni festivi annuali.

Ciascun dipendente non può di massima effettuare turni consecutivi e deve in ogni caso rispettarsi la pausa minima di 12 ore tra un turno e l'altro.

L'orario notturno va dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo; il turno notturno festivo va dalle ore 22 del giorno prefestivo alle ore 6 di quello festivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo.

Per il servizio automezzi, gli autisti adottano di norma un orario articolato su turni individuali, assicurando la copertura del servizio fino alla cessazione delle esigenze, per il conseguente completamento dell'orario d'obbligo; in relazione allo specifico tipo di funzione, è consentita eccezionalmente l'effettuazione di lavoro straordinario al di fuori del turno prestabilito e, nel rispetto della pausa minima di 12 ore, prima dell'ulteriore attività lavorativa.

Per le esigenze di immediata operatività è previsto un turno di servizio a Palazzo Chigi nelle giornate del sabato pomeriggio, della domenica e dei festivi, mattina e pomeriggio; tale turno viene assicurato da un funzionario di professionalità ascrivibile alla categoria A e da uno alla categoria B.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

E' demandata alla contrattazione decentrata in sede locale la definizione dell'orario di apertura al pubblico, assicurandosi comunque copertura adeguata ai bisogni dell'utenza, le cui esigenze devono essere prioritariamente tutelate.

Al fine della uniforme applicazione dell'istituto della banca delle ore, operativo ai sensi dell'art. 86 del CCNL 17 maggio 2004, ciascuna struttura rende possibile l'utilizzo delle relative ore come riposi compensativi, a domanda del dipendente, tenendo comunque conto delle specifiche esigenze tecniche, organizzative e di servizio e valutando, altresì, gli effetti generali che possono derivare dalla eventuale richiesta di contemporanea fruizione dei riposi compensativi da parte di più dipendenti e dalla durata dei riposi stessi. Nel conto individuale di ciascun lavoratore vengono indicate, su base mensile, le ore accantonate, con evidenziazione delle ore autorizzate per poterne fruire come permessi compensativi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel solo caso di improrogabili esigenze organizzative che ostino alla fruizione entro tale termine, la struttura ove il dipendente presta servizio può richiedere il pagamento a carico della propria assegnazione per lavoro straordinario ed entro il limite della stessa.

Al fine di agevolare lo svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti che versano in particolari situazioni di disagio a causa di disabilità psico-fisiche tali da rendere significativamente disagiata il raggiungimento della sede di lavoro o che hanno esigenze di cura di figli minori di 8 anni o di familiari o conviventi, tutte debitamente certificate, l'Amministrazione esamina la possibilità di avviare sperimentalmente il lavoro a distanza.

ARTICOLO 13

REPERIBILITA'

L'istituto della reperibilità è previsto esclusivamente per i settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi. Può essere attivato nelle sole frazioni di giornata non rientranti nell'orario di lavoro ordinario e soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario.

Negli Uffici della Presidenza del Consiglio, l'istituto della reperibilità (art. 41 CCNL 17 maggio 2004) si applica ove ricorrano:

- condizioni di emergenza e di pre-allarme;
- funzionamento impianti a ciclo continuo;
- servizi o settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità degli stessi.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo, si individuano i seguenti Dipartimenti ed Uffici della Presidenza autorizzati ad avvalersi dell'istituto della reperibilità:

- Dipartimento per le risorse strumentali:

A) settore impianti - turni notturni, sabato pomeriggio e festivi - n. 1 unità per ogni turno;

B) funzionamento delle aree riservate del centralino di Palazzo Chigi, centro messaggi, centrale telefonica e laboratorio elettronico - turni notturni e festivi n. 3 unità per ogni turno, salvo l'ulteriore unità per ogni turno per il funzionamento delle aree riservate del centralino di Palazzo Chigi, al verificarsi di eventi eccezionali;

C) settore informatico - turni notturni sabato pomeriggio e festivi - n. 2 unità per ogni turno;

D) presidio palazzo Chigi - sabato pomeriggio e diurni festivi - n. 4 unità per ogni turno.

- Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane:

A) funzionari in turno di reperibilità a Palazzo Chigi - turno notturno - n. 1 unità per ogni turno;

B) personale sanitario presso l'Ufficio del Medico competente - turno di sabato pomeriggio e diurni festivi - n. 1 unità per ogni turno.

- Ufficio del Segretario generale:

A) Segreteria del Segretario generale - turno di sabato pomeriggio e diurni festivi - n. 1 unità per ogni turno;

B) Segreteria del Capo dell'Ufficio - turno di sabato pomeriggio e diurni festivi - n. 1 unità per ogni turno;

C) Anticamere di Palazzo Chigi - turni sabato pomeriggio e diurni festivi - n. 18 unità per ogni turno;

D) centro cifra - turni notturni e festivi - n. 1 unità per ogni turno .

- Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri:

A) turni diurni festivi - n. 1 unità per ogni turno.

- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento limitatamente all'ultimo trimestre dell'anno per esigenze di servizio dovute allo svolgimento della sessione di bilancio:

A) turni notturni, sabato pomeriggio e festivi - n. 2 unità per ogni turno.

- Dipartimento del cerimoniale di Stato:

A) turni sabato pomeriggio e diurni festivi - n. 2 unità per ogni turno.

- Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari:

A) sabato pomeriggio e diurni festivi - n. 1 unità per ogni turno.

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi:

A) segreteria del Capo del Dipartimento, Preconsiglio, archivio e settori normativi:

- turni sabato pomeriggio e diurni festivi - n. 4 unità per ogni turno. Nell'espletamento dei predetti turni sarà impegnato personale di professionalità tecnica o amministrativa in relazione ai settori di impiego.

- Dipartimento per la protezione civile:

stante le peculiarità gestionali, organizzative e di funzionamento del Dipartimento, per i servizi connessi alle attività di prevenzione e di prima gestione delle emergenze sono adibite n. 52 unità per ogni turno notturno sabato pomeriggio e festivi. Nell'ambito di tale Dipartimento è impegnato personale di professionalità acquisita, sia per l'esperienza maturata nel corso di eventi calamitosi intervenuti negli anni, sia per le istruzioni a svolgere attività di pronto intervento assimilate nel contesto di corsi di formazione realizzati in materia.

Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese e per non più di 2 volte in giorni festivi nell'arco di un mese.

La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.

Nell'ipotesi di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore, salvo il verificarsi di situazioni di emergenza per il personale del Dipartimento della protezione civile.

In caso di chiamata in servizio l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario, anche oltre i limiti di ore individuali stabiliti di anno in anno dal Segretario generale, o compensata, a richiesta, con recupero orario.

All'istituto della reperibilità è corrisposto un emolumento minimo di € 17,36 per turno di 12 ore.

Per turni inferiori l'indennità è corrisposta in misura proporzionale alla durata stessa maggiorata del 10%.

I turni di reperibilità devono essere programmati con cadenza mensile, con atti del responsabile dell'ufficio, in cui vengono motivate puntualmente le esigenze dell'ufficio ed indicati i nominativi del personale interessato, per periodi prestabiliti non superiori a 12 ore.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 14

FONDO UNICO DELLA PRESIDENZA

Il FUP è destinato a regolamentare i sistemi di incentivazione di tutto il personale in servizio, compreso il personale di prestito (comando e fuori ruolo) presso la Presidenza del Consiglio, con esclusione degli estranei e degli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/01, in stretta correlazione alla qualità e all'incremento delle prestazioni lavorative ed allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità. In tale ambito il F.U.P. è improntato a criteri della premialità, del riconoscimento del merito, e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale.

Il F.U.P. è utilizzato per compensare le fattispecie sotto elencate, nel limite massimo degli importi indicati dagli articoli che seguono:

A) Articolazioni dell'orario di lavoro ordinario.

L'importo unitario per ogni tipologia di orario è fissato nella misura risultante dal seguente prospetto:

- orario notturno (20-02.00 e 02 -08.00) (6 ore)	euro 25.00
- orario festivo (08 -14.00)	euro 37.00
(14-20.00)	euro 42.50
- orario notturno-festivo (20-02.00 e 02-08.00) (6 ore)	euro 53.50
- pomeriggi delle giornate di sabato (14-20.00)	euro 18.50

Per grandi festività del 6 gennaio, Pasqua e Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, festa del Patrono, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 e 26 dicembre:

- orario diurno (08-14,00)	euro 53,50
(14-20,00)	euro 63,50
- orario notturno (20-02,00 e 02 -08.00) (6 ore)	euro 66,50

Per grandi festività del 1° gennaio e del 25 dicembre:

- orario diurno (08-14,00)	euro 63,50
(14-20,00)	euro 69,00
- orario notturno - (20-02.00 e 02 -08.00) (6 ore)	euro 80,00
(dalle ore 20.00 del 24 o 31 dicembre alle ore 8.00 del 25 dicembre o 1° gennaio).	

Qualora l'Ufficio sia articolato, con ordine di servizio, con orario ordinario di lavoro iniziale e finale eccedente la fascia 8.00-20.00, i compensi relativi all'entrata anticipata e all'uscita posticipata sono corrisposti in misura proporzionale a quanto previsto per il turno notturno.

Il numero delle turnazioni notturne e festive è quello stabilito dal CCNL 17 maggio 2004 fatte salve le deroghe stabilite nel presente contratto.

Dell'impiego di personale in turnazioni verrà data comunicazione alle Organizzazioni sindacali.

B) Protrazione dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate esigenze".

La protrazione dell'orario di lavoro ordinario dopo le ore 21.00, fino a "cessate esigenze" è retribuita, oltre che con il compenso per il lavoro straordinario effettivamente reso, con uno specifico compenso forfettario di € 5,00.

Si indicano di seguito i Dipartimenti ed Uffici che possono avvalersi di tale istituto:

- Ufficio del Segretario Generale;
- Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri,
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi,
- Dipartimento del cerimoniale di Stato;
- Dipartimento per le risorse strumentali, limitatamente ai settori con attività a ciclo continuo ed al presidio polo Chigi;
- Dipartimento per la protezione civile.

A tale fattispecie non possono essere adibite più di 200 unità; con determinazione del Segretario generale sarà individuato il numero di unità per ciascuna struttura interessata.

C) Prestazioni di lavoro comportanti in via continuativa rischi chimico-biologici o da esposizione a sostanze nocive.

Le situazioni lavorative comportanti in via continuativa rischi chimico-biologici o da esposizione a sostanze nocive sono quelle ascrivibili alle strutture dove si svolgono le seguenti prestazioni lavorative:

- fotocopie e stampa di tipo tipografico;
- accettazione di corrispondenza e pacchi in strutture dotate di macchinari ad emissione di raggi;

- centralino, centrali telefoniche cifra;
- manutenzione idraulica, elettrica e falegnameria;
- attività svolta da personale sanitario presso l'Ufficio del medico competente.

Compenso giornaliero € 5,60

D) Indennità di mansione per centralinisti non vedenti.

Si confermano gli importi previsti dalla vigente normativa.

E) Particolari prestazioni di lavoro.

1. Servizi resi da personale addetto ad uffici o sportelli per le relazioni con il pubblico, costituiti con DPCM o previsti da leggi o regolamenti:

compenso giornaliero € 1,00

2. Servizi resi da personale addetto a servizi di cassa comportanti trasporto di valori o di denaro:

compenso giornaliero

€ 5,00 per cassiere e vice cassiere.

ARTICOLO 15

UTILIZZO FLESSIBILE DELLA PROFESSIONALITA'

Al fine di dare adeguato riconoscimento all'impegno, alla responsabilità, alla specificità ed atipicità delle prestazioni lavorative svolte a sostegno dell'attività istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previste dagli artt. 92 e 95 della Costituzione, si stabilisce di corrispondere i sotto indicati importi giornalieri:

CATEGORIA A - Euro 11.00

CATEGORIA B - Euro 10.00

Per l'attribuzione di tale compenso verranno computate, in aggiunta alle giornate di effettivo servizio di cui all'articolo 16, anche quelle di cui all'art. 53, comma 2, lettere a) e d) del CCNL, i permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, i permessi per i donatori di sangue di cui all'art. 44, comma 7 del CCNL e le malattie per causa di servizio, ivi compresi i casi disciplinati dall'art. 47, comma 8 del CCNL fino ad un massimo di 260 giornate lavorative.

A detto compenso è destinato inoltre il 50% dei risparmi di gestione accertati al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 82 del CCNL 17 maggio 2004.

Gli eventuali risparmi prodottisi a seguito dell'attribuzione dei compensi previsti dal contratto integrativo sono destinati ad incrementare tale compenso.

ARTICOLO 16

EFFETTIVO SERVIZIO

Per "giornate di effettivo servizio" si intendono tutti i giorni lavorati dell'anno (escluso le domeniche e i giorni festivi qualora non lavorati). La giornata del sabato, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate, è da ritenersi lavorata a tutti gli effetti per le settimane in cui vi sia stata presenza in servizio. Si intendono giorni lavorati il riposo compensativo, i distacchi e i permessi sindacali, le missioni, i servizi fuori sede, i corsi di aggiornamento per conto dell'Amministrazione.

ARTICOLO 17

COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE

In considerazione del fatto che l'applicazione degli istituti previsti all'art. 17 del CCNL 31 luglio 2009 non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2010, le Parti si impegnano ad attivare un'apposita sessione negoziale finalizzata all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei relativi compensi.

ARTICOLO 18

INDENNITA' DI SPECIFICITA' ORGANIZZATIVA

L'indennità di specificità organizzativa già prevista dall'art. 18 del CCNI 15 settembre 2004 è nuovamente disciplinata in relazione alle accresciute esigenze istituzionali della PCM caratterizzate da un'ampia autonomia organizzativa ed alla luce della maggiore durata dell'orario di lavoro ordinario, fissata in 38 ore settimanali dal CCNL 31 luglio 2009.

Tenuto conto che l'orario di servizio presso la Presidenza copre l'intera giornata lavorativa con un'adeguata presenza anche nelle giornate festive, essendo strumentale ed essenziale alla insopprimibile esigenza di continuità e piena funzionalità dell'assetto istituzionale ed operativo del Presidente, del Consiglio dei Ministri e delle Autorità Politiche facenti capo ad essa, tutti i dipendenti sono tenuti a svolgere attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.

Con questa finalizzazione e tenuto presente che per articolazione in fasce temporali deve intendersi quella prestazione che, anche solo attraverso l'utilizzo dell'ordinario orario di lavoro giornaliero, vada completamente a coprire le esigenze di servizio delle strutture, viene disciplinata la peculiare "indennità di specificità organizzativa", che viene articolata nelle seguenti fasce di prestazione:

A) per il personale di ruolo, anche in considerazione dell'introduzione nel CCNL di un orario di servizio pari a 38 ore settimanali:

1) la prima fascia – indennità base – nella misura fissa mensile lorda di Euro 540,00 per la Categoria A, e di Euro 440,00 per Categoria B, è attribuita per le seguenti prestazioni:

- disponibilità ad orari disagiati;

- disponibilità ad essere contattati oltre l'orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio;

- flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare l'integrale copertura dell'orario di servizio, articolata in fasce temporali in entrata ed in uscita – per un numero di due articolazioni settimanali e fino ad otto mensili;

2) la seconda fascia – indennità massima – è determinata, in misura aggiuntiva rispetto agli obblighi di servizio ed alle indennità della prima fascia, nella misura fissa oraria lorda per la Categoria A di Euro 30,00 per ora di protrazione, per la Categoria B di Euro 23,00 per ora di protrazione, ed è attribuita per le seguenti prestazioni aggiuntive a quelle previste per la prima fascia:

- disponibilità ad essere contattati anche al di fuori dell'orario di servizio, in funzione delle esigenze della struttura presso cui si è assegnati;

- protrazioni oltre l'orario di lavoro ordinario per sette ore mensili;

3) per il personale di cui all'art. 21, comma 2, del CCNL 31 luglio 2009, in considerazione della peculiare disciplina dell'orario di lavoro prevista per gli stessi in fase di prima applicazione del nuovo regime orario settimanale, viene individuata un'apposita fascia di indennità di specificità organizzativa – nella misura fissa mensile lorda di Euro 250,00 per la Categoria A, e di Euro 200,00 per Categoria B, attribuita per le seguenti prestazioni:

- disponibilità ad orari disagiati;

- disponibilità ad essere contattati oltre l'orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio;

- flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare l'integrale copertura dell'orario di servizio, articolata in fasce temporali in entrata ed in uscita – per un numero di due articolazioni mensili;

B) per il restante personale contrattualizzato, di cui all'art. 28, comma 4 del CCNL 31 luglio 2009, (prestito e ruoli provvisori) tenuto in particolare conto come parametro di riferimento della disponibilità all'estensione dell'orario di lavoro e dell'esigenza di tendenziale perequazione dei trattamenti economici accessori:

1) la prima fascia – indennità base – nella misura fissa mensile lorda di Euro 540,00 per la Categoria A, e di Euro 440,00 per Categoria B, è attribuita per le seguenti prestazioni:

- disponibilità ad orari disagiati;

- disponibilità ad essere contattati oltre l'orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio;

- flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare l'integrale copertura dell'orario di servizio, articolata in fasce temporali in entrata ed in uscita – per un numero di due articolazioni settimanali e fino ad otto mensili;

2) la seconda fascia – indennità massima – è determinata, in misura aggiuntiva rispetto agli obblighi di servizio ed alle indennità della prima fascia, nella misura fissa oraria lorda per la Categoria A, di Euro 30,00 per ora di protrazione, per la Categoria B, Euro 23,00 per ora di protrazione, ed è attribuita per le seguenti prestazioni:

- disponibilità ad essere contattati anche al di fuori dell'orario di servizio, in funzione delle esigenze della struttura presso cui si è assegnati;

- protrazioni oltre l'orario di lavoro ordinario per quindici ore mensili.

Alla determinazione dell'impegno orario, pari a 15 ore mensili, richiesto quali protrazioni oltre il lavoro ordinario al personale di prestito e dei ruoli provvisori si perviene sulla base del parametro di

riferimento della parità di prestazioni col restante personale stabile, secondo quanto indicato dall'art. 27, comma 2, del CCNL 31 luglio 2009 in ordine alla concreta disponibilità all'estensione dell'orario di lavoro, e secondo quanto indicato dall'art. 28, commi 3 e 4, del medesimo CCNL, in ordine al principio di salvaguardia – a parità di prestazioni – dei trattamenti economici percepiti per effetto del CCNI 15 settembre 2004.

I dipendenti, nel comunicare la propria adesione all'indennità di specificità organizzativa, devono altresì dichiarare in quale fascia economica essere inseriti.

Il personale che aderisce alla prima fascia – indennità di base – non può in nessun caso effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Per esigenze di servizio possono comunque effettuare, previa autorizzazione del dirigente, prestazioni oltre l'orario di lavoro ordinario, che saranno regolamentate con l'istituto della banca delle ore e con esclusione di ogni possibilità di successivo pagamento.

Le indennità base e l'indennità di cui al comma 3, lettera A), punto 3) del presente articolo hanno natura fissa e continuativa e sono corrisposte per 12 mesi salvo i casi di riduzione dello stipendio.

Il dipendente può comunque recuperare, nel corso dell'anno, le protrazioni di orario non effettuate nel mese e, in tale caso, ha diritto al pagamento delle somme non erogate per le ore effettivamente prestate. Anche in tale ipotesi non è comunque possibile effettuare nell'arco di un mese più di 45 ore di protrazioni oltre l'orario di lavoro ordinario.

L'indennità di cui al comma 3, lettera A), punto 3) del presente articolo può essere percepita anche dal personale in part-time verticale, proporzionalmente alla prestazione resa e ferme restando le prestazioni previste; l'indennità massima può essere percepita dal personale in part-time verticale con attività lavorativa resa per l'intero arco del mese solare, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa.

Al personale in part-time orizzontale non può essere attribuita l'indennità di specificità organizzativa.

ARTICOLO 19

BUONI PASTO

In considerazione dell'attività specifica della Presidenza del Consiglio che richiede prestazioni lavorative che devono necessariamente assicurare la continuità dei servizi, qualora le stesse siano esercitate nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, le stesse, ai sensi dell'art. 40, comma 3 del CCNL, possono non essere interrotte dalla pausa pranzo e dare comunque diritto alla attribuzione del buono pasto.

ARTICOLO 20

POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA

In relazione all'art. 99 del CCNL, le Parti concordano di avviare tutte le opportune verifiche finalizzate a individuare le forme di copertura finanziaria che possano consentire la stipula di polizze sanitarie integrative a favore del personale dipendente.

ARTICOLO 21

ADEGUAMENTO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Gli istituti contrattuali di cui al presente Titolo IV a decorrere dall'1 gennaio 2010 possono essere adeguati in relazione a nuove eventuali disponibilità di risorse che, a qualsiasi titolo, confluiscono sul Fondo Unico della Presidenza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E FINALI

ARTICOLO 22

SERVIZI IN FAVORE DEI LAVORATORI

Le Parti danno atto della validità ed utilità delle iniziative realizzate per il benessere dei lavoratori, si impegnano ad individuare ulteriori settori di intervento per assicurare servizi e misure idonee a implementare la politica generale tesa alla soddisfazione del personale, nonché l'adozione delle misure necessarie per costruire e sviluppare stabilmente momenti e realtà aggregative.

L'Amministrazione assicura altresì il proseguimento e, ove necessario, l'ampliamento, attraverso l'Ufficio del medico competente, dei servizi di assistenza medica, di natura anche preventiva, per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio.

ARTICOLO 23

COMITATI

Si prevede la costituzione, in aggiunta a quelli già previsti da altre disposizioni del presente Contratto, dei seguenti Comitati paritetici:

- Comitato per il monitoraggio del contratto integrativo;
- Comitato per la individuazione delle linee guida per i servizi ai dipendenti.

ARTICOLO 24
DISAPPLICAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente contratto è disapplicato il CCNI 15 settembre 2004.

DICHIARAZIONE FINALE

Le parti firmatarie concordano che gli istituti di cui agli articoli 13, 24 e 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 31 luglio 2009 abbiano decorrenza dal 1° dicembre 2009.